Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1032

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTILLO, PATUANELLI, FEDE, COLTORTI, LANNUTTI, DE LUCIA, DONNO, ANGRISANI, VACCARO, GALLICCHIO, ACCOTO, CASTELLONE, FERRARA e NOCERINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2019

Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo, mira ad apportare diverse modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Le modifiche previste dal comma 1, lettera *a)*, riguardano l'articolo 65 del citato testo unico. In particolare è sostituito il comma 1, al fine di stabilire che le opere, che devono essere denunciate da parte del costruttore allo sportello unico, siano realizzate con materiali e sistemi costruttivi « disciplinati dalle norme tecniche in vigore » e non più di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, come previsto dall'attuale disciplina.

Con la medesima lettera *a)*, viene poi sostituito il comma 3 del medesimo articolo 65, prevedendo che alla denuncia siano allegati:

– il progetto dell'opera – non più in triplice copia, come previsto dall'attuale normativa – firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

– una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

È inoltre sostituito il comma 4, prevedendo che lo sportello unico rilasci al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito, anziché una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Anche l'alinea del comma 6 è sostituito così da prevedere che, ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositi allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando la documentazione prevista.

Si provvede, inoltre, alla sostituzione del comma 7 prevedendo che, all'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilasci al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione, provvedendo altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

All'articolo 65, è aggiunto, inoltre, un nuovo comma 8-*bis*, il quale prevede che agli interventi di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, lettera *b)*, numero 2), e lettera *c)*, non si applichino le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

È altresì novellato, al comma 1, lettera *b)*, l'articolo 67 del citato testo unico, in materia di « collaudo statico », con l'aggiunta di un nuovo comma 8-*ter*. Tale norma prevede che per gli interventi di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, lettera *b)*, numero 2), e lettera *c)*, il certificato di collaudo sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Il comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 1 novella l'articolo 93 del testo unico in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, sostituendo i commi 3, 4 e 5, mutando la normativa in materia di presentazione di pro-

getti di costruzione in zone sismiche e, in particolare, prevedendo rispettivamente:

– al nuovo comma 3, che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e in relazione agli altri elaborati previsti dalle norme tecniche;

– al nuovo comma 4, che i progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo siano accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;

– al nuovo comma 5, che per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

Il comma 1, lettera *d)*, ai fini della semplificazione delle procedure previste per la stabilizzazione degli edifici insistenti nelle zone cosiddette sismiche (Zona 1, Zona 2, Zona 3), introduce un nuovo articolo 94-*bis* (*Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)*. Il nuovo articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV del testo unico introduce, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83, le seguenti categorizzazioni degli interventi:

a) interventi « rilevanti » nei riguardi della pubblica incolumità, ossia:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di « minore rilevanza » nei riguardi della pubblica incolumità, ossia:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera *a)*, numero 2);

c) interventi « privi di rilevanza » nei riguardi della pubblica incolumità, quali quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Il comma 2 demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni, la definizione di linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (novellato dalla precedente lettera *c)*. Si prevede inoltre che, nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti ma, a seguito dell'emanazione, le regioni dovranno adottare specifiche elencazioni di adeguamento.

Il comma 3 dispone che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possano iniziare lavori relativi ad interventi « rilevanti » senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

Il comma 4 della nuova disposizione prevede che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di « minore rilevanza » o « privi di rilevanza », venendo meno per questi l'obbligo generale previsto dall'articolo 94 del testo unico in materia edilizia.

In base al comma 5, per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Il comma 6 fa salve le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del testo unico in materia edilizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico (L) »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione (L) »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito (L) »;

4) al comma 6, l'alinea è sostituito dal seguente: « Ultimate le parti della co-

struzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« *7.* All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale (L) »;

6) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *8-bis*. Per gli interventi di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, lettera *b)*, numero 2), e lettera *c)*, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo (L) »;

7) alla rubrica, le parole: « opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica » sono sostituite dalle seguenti: « opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore »;

b) all'articolo 67, dopo il comma 8-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« *8-ter*. Per gli interventi di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, lettera *b)*, numero 2), e lettera *c)*, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori »;

c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« *3.* Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, nonché

in riferimento agli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto, con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 »;

d) nella sezione II del capo IV della parte II, dopo l'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente:

« Art. 94-*bis*. – (L) (*Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*) – *1*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte II del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in

relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al numero 2) della lettera *a)*;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera *a)*, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si appli-

cano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettere *b)* o *c).*

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli, anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico ».

€ 1,00